



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - MARATEA

Via Profitti n° 40 - Tel. +39 0973.876859

E-MAIL: ucmaratea@mit.gov.it - PEC: cp-maratea@pec.mit.gov.it - SITO WEB: <http://www.guardiacostiera.gov.it/maratea>

**DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEI NATANTI DA DIPORTO PER L'ATTIVITA' COMMERCIALI DI
LOCAZIONE E NOLEGGIO, COME UNITA' APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO
SPORTIVO O RICREATIVO E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI TRAINO DI GIOCHI D'ACQUA
NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI MARATEA**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Maratea,

VISTO il Decreto 1 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - pubblicato sulla G.U. n. 11 del 15.01.2022;

VISTO: Il D.Lgs. 18.07.2005 n. 171 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: Il D.M. 29.07.2008 n. 146 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (*Regolamento di attuazione del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante il codice della nautica da diporto*) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI: I Dispacci del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli affari generali ed il personale. Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali le Infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne n.15036 del 06.08.2015, n.17619 del 19.06.2017, n.21168 del 29.07.2019 e n.27090 in data 08.10.2019, concernenti le attività di noleggio, noleggio occasionale e locazione di unità da diporto, utilizzo di unità da diporto come appoggio per attività di snorkeling e diving;

VISTA: la propria Ordinanza n. 09/2018 in data 12.04.2018 avente per oggetto la "*Sicurezza Balneare*" nel Circondario Marittimo di Maratea;

VISTA: la propria Ordinanza n. 06/2015 in data 10.04.2015, avente per oggetto la "*Disciplina delle attività ludico-diportistiche di carattere locale nel Circondario Marittimo di Maratea*";

VISTO: l'articolo 27, commi 6 e 9 del *Codice della nautica da diporto*, nella parte in cui demanda alla competente Autorità Marittima la regolamentazione, d'intesa con gli Enti Locali, della locazione ed il noleggio dei natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché l'uso dei natanti da diporto come appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, anche per quanto riguarda le modalità della loro condotta;

CONSIDERATA: la realtà diportistica locale, di particolare traffico ed affluenza soprattutto nei periodi estivi, che rende necessario disciplinare l'utilizzo dei natanti da diporto per l'attività di locazione e noleggio per finalità turistico-ricreative o come appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque del Circondario Marittimo di Maratea, che si estende dal Comune di Maratea (PZ) a quello di Diamante (CS), inclusi;

RITENUTO: necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità in genere senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;

VISTA: la propria nota n° 1660 in data 18.02.2022 con la quale lo Scrivente ha interessato le Amministrazioni dei Comuni costieri ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Maratea, invitando le medesime a formulare ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 commi 6 e 9 del Codice della nautica da diporto le proprie eventuali proposte e/o osservazioni sull'emananda Ordinanza;

VISTI: gli articoli 17, 30, 68 ed 81 del *Codice della navigazione* nonché gli articoli 59 e 524 del relativo *Regolamento di esecuzione*, parte marittima;

DATO ATTO: che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni della normativa nazionale in materia;

ORDINA

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni integrano la normativa generale e di rango superiore contenute nel:

❖ **Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171** e successive modifiche ed integrazioni (Codice della nautica da diporto) - d'ora in avanti **Codice** - con particolare riferimento a quanto previsto da:

- art. 3 (definizioni diverse categorie di unità da diporto);
- art. 27 commi 6 e 9 (disciplina con Ordinanza dell'Autorità Marittima della locazione/noleggio dei natanti da diporto ed uso degli stessi come unità appoggio per le immersioni subacquee);
- artt. 42 e 47 (definizioni di locazione e noleggio);

❖ **Decreto 01 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – pubblicato sulla G.U. n. 11 del 15.01.2022** - d'ora in avanti **Decreto** - con particolare riferimento a quanto previsto da:

- art. 1 (ambito di applicazione e definizioni);

❖ **Titolo III del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.M 29 luglio 2008 n. 146** (sicurezza per la navigazione da diporto).

2. La presente Ordinanza disciplina l'utilizzo commerciale dei natanti da diporto per:

- **locazione e noleggio da diporto per finalità turistiche e ricreative di carattere locale;**
- **appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.**

Resta escluso dal campo di applicazione della presente Ordinanza l'utilizzo di natanti diversi da quelli da diporto. Pertanto non sono ricompresi nella presente disciplina quelle unità, pur di lunghezza pari ed inferiore ai 10 mt. siano adibite a navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime (ai sensi dell'art. 25 della Legge 7 dicembre 1999, n° 472) oppure adibite al servizio di taxi ed al servizio pubblico di noleggio con conducente (ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, n° 21).

Articolo 2

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Ordinanza si assumono per intero le definizioni di cui al Codice; per lo specifico caso dell'utilizzazione di natanti da diporto o moto d'acqua ai fini di Locazione o Noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo/ricreativo si fa riferimento le definizioni di cui all'art. 1 commi 2 e 3 del Decreto.

➤ **centro di formazione ed addestramento subacqueo**, qualsiasi soggetto giuridico, nazionale od internazionale, costituito nella forma di Federazione, Agenzia didattica,

Associazione, Circolo, Società sportiva o Impresa individuale o societaria generalmente riconosciuta che offre, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale, supporto alla formazione dell'attività subacquea sportiva e ricreativa o professionale;

➤ **centro di immersione**, il soggetto giuridico:

- costituito nelle forme di legge ovvero legalmente riconosciuto per operare nel settore sportivo o ricreativo subacqueo;
- in possesso di risorse logistiche e strumentali organizzate per rendere possibile l'immersione subacquea, offrendo professionalmente sotto la propria responsabilità, a titolo oneroso ovvero gratuito, sia a terzi che ai propri associati, servizi di immersione per il turismo, anche attraverso il supporto logistico – con o senza unità da diporto di appoggio – all'attività subacquea sportiva o ricreativa, con standard operativi che, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, garantiscono la sicurezza dei clienti e dei propri operatori. Il centro di formazione ed addestramento subacqueo di cui al precedente punto è equiparato al centro di immersione nel caso in cui eroghi la prestazione di immersione guidata con una propria guida ovvero presti solo il servizio di supporto tecnico-logistico di superficie, con o senza il proprio mezzo nautico, senza la presenza della guida durante l'immersione svolta da privati per proprio conto;

➤ **immersione subacquea a scopo sportivo/ricreativo**: l'insieme delle attività subacquee a titolo oneroso effettuate da privati, singoli o gruppi, accompagnati da istruttori o guide subacquee, finalizzate alle:

- immersioni in apnea, rivolte all'esplorazione dei fondali marini e delle specie animali e vegetali ivi dimoranti;
- immersioni, con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, dirette all'esplorazione dei fondali marini;
- attività di nuoto in superficie, servendosi di maschera, boccaglio o aeratore, eseguendo occasionalmente brevi immersioni in apnea per l'osservazione dei fondali, della flora e della fauna marina (c.d. *snorkeling/seawatching*);
- al conseguimento di brevetti subacquei sportivi;
- alla pratica dell'attività sportiva non agonistica;

➤ **immersione subacquea (supporto logistico alla)**: attività svolta con attrezzature, strumentazioni e servizi offerti dal Centro di immersione a sostegno logistico dell'immersione subacquea (individuale o di gruppo) con partenza da terra ovvero con unità da diporto adibita in appoggio di superficie, e comunque senza guida, istruttore, aiuto-istruttore, in caso di soggetti in possesso di brevetto che pratichino, in forma privata per proprio conto, l'immersione a scopo sportivo o ricreativo;

➤ **mezzo nautico d'appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo/ricreativo**: (ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2005): unità da diporto impiegata da centri di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, corredata ed equipaggiata dei mezzi di salvataggio individuali e collettivi, delle dotazioni di sicurezza e delle altre dotazioni supplementari prescritte dalla legislazione vigente (D.M. 29 Luglio 2008, n. 146, artt. 90 e 91).

➤ **Guida subacquea**: chi, in possesso del corrispondente brevetto in corso di validità rilasciato da Federazione / Agenzia didattica / Ente riconosciuti nonché munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, organizza e conduce sui siti o percorsi di interesse sportivo o ricreativo, sotto la propria responsabilità civile e penale, immersioni

guidate nonché assiste ovvero accompagna, in relazione al contratto stabilito tra le parti, la singola persona o il gruppo di persone nel corso dell'immersione guidata;

- **immersione subacquea guidata:** escursione durante la quale la Guida subacquea esegue, sotto la propria responsabilità civile e penale, la prestazione di assistenza ovvero di accompagnamento, stabilendo anche percorso, profondità e durata dell'immersione, a vantaggio della singola persona o gruppo di persone, munite di brevetto subacqueo adeguato alla tipologia di immersione stessa, durante l'immersione a scopo sportivo o ricreativo;
- **immersione subacquea didattica:** immersione ai fini di addestramento, per il conseguimento di un brevetto, svolta sotto la responsabilità civile e penale di un istruttore in possesso di brevetto idoneo al tipo di addestramento e nel rispetto della didattica presa a riferimento in linea con i migliori standard nazionali ed internazionali correnti;
- **Istruttore subacqueo:** chi, in possesso del corrispondente brevetto in corso di validità rilasciato da Federazione / Agenzia didattica / Ente nonché munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, è competente ad insegnare, sotto la propria responsabilità civile e penale, le tecniche di immersione subacquea nelle varie specializzazioni;
- **aiuto-istruttore subacqueo:** chi, in possesso di corrispondente brevetto in corso di validità rilasciato da Federazione / Agenzia didattica / Ente nonché munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, è competente ad assistere e coadiuvare gli istruttori subacquei nel controllo, nella gestione, nella supervisione e nella preparazione degli allievi impegnati ad acquisire le tecniche di immersione subacquea nelle varie specializzazioni;
- **persone trasportabili:** qualsiasi individuo presente a bordo, che non sia un componente dell'equipaggio. I bambini di età inferiore ad un anno non sono conteggiati nel numero delle persone trasportabili.

Articolo 3

LOCAZIONE E NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO

“COMUNICAZIONE D'INIZIO ATTIVITÀ”

1. Le Società o le Ditte che intendano effettuare attività di locazione e/o noleggio con natanti da diporto (*ivi compresi, per la sola locazione, i piccoli “natanti per usi turistici a carattere locale”*) devono presentare a quest'Ufficio Circondariale Marittimo - a mano od a mezzo posta elettronica certificata (PEC) - apposita **comunicazione di inizio attività (Allegato 1)** corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 2 comma 2 del Decreto e da copia di un documento di identità, in regolare corso di validità del legale rappresentante/procuratore della ditta/società/ Circoli ed Associazioni sportive/ricreative o O.N.L.U.S. riconosciuti. Contestualmente si dovrà produrre un elenco riportante le generalità complete dei **conduttori dei natanti da diporto da adibire a noleggio** e copia della patente nautica in corso di validità. Tali unità dovranno essere condotte unicamente dal personale indicato nel predetto elenco.
2. Copia della comunicazione di cui all'**Allegato 1**, con la ricevuta di trasmissione via PEC è conservata presso la sede dell'impresa nonché a bordo di ogni natante ed esibita ad ogni controllo da parte del personale dell'Autorità Marittima o delle altre Forze di Polizia, unitamente agli ordinari documenti di bordo necessari per la navigazione e alla polizza assicurativa per responsabilità civile a favore dei terzi e dei trasportati.

3. Ogni variazione di uno degli elementi dichiarati in tale comunicazione deve essere, ai fini del prosieguo dell'attività, comunicata entro 15 (quindici) giorni con le medesime modalità previste per la comunicazione stessa. La comunicazione perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente a quanto già comunicato all'Autorità Marittima.
4. La comunicazione di inizio attività (**Allegato 1**) deve essere presentata per ogni anno di riferimento. La stessa, pertanto **avrà validità a carattere annuale per il periodo compreso dal 01 Aprile / 31 Ottobre**. L'inosservanza delle disposizioni in materia di comunicazione e variazioni equivale ad esercizio abusivo dell'attività di locazione e/o noleggio, con l'applicazione delle previste sanzioni.
5. L'osservanza delle suddette disposizioni non esonera l'interessato, che intenda svolgere le attività di locazione e/o noleggio di natanti, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla-osta, iscrizioni ecc., di competenza di amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti in dette attività. L'Autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento di tali attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla-osta, ecc., sia derivato un danno a persone e/o cose.

Articolo 4 **ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI TRAINO GIOCHI D'ACQUA** **"COMUNICAZIONE D'INIZIO ATTIVITÀ"**

1. Le Società o le Ditte che intendano effettuare attività di traino di giochi d'acqua (*banana boat – piccoli gommoni – sci nautico – paracadutismo ascensionale e simili*) devono presentare a quest'Ufficio Circondariale Marittimo - a mano od a mezzo posta elettronica certificata (PEC) - apposita **comunicazione di inizio attività (Allegato 2)** corredata dalla documentazione prescritta dal medesimo allegato e da copia di un documento di identità, in regolare corso di validità del legale rappresentante/procuratore della ditta/società/Circoli ed Associazioni sportive/ricreative o O.N.L.U.S. riconosciuti. Contestualmente si dovrà produrre un elenco riportante le generalità complete dei **conduttori delle unità adibite al traino di giochi d'acqua** corredata da copia della patente nautica in corso di validità. Tali unità dovranno essere condotte unicamente dal personale indicato nel predetto elenco.
2. Copia della comunicazione di cui all'**Allegato 2**, con la ricevuta di trasmissione via PEC è conservata presso la sede dell'impresa nonché a bordo di ogni unità ed esibita ad ogni controllo da parte del personale dell'Autorità Marittima o delle altre Forze di Polizia, unitamente agli ordinari documenti di bordo necessari per la navigazione e alla polizza assicurativa per responsabilità civile a favore dei terzi e dei trasportati e trainati.
3. Ogni variazione di uno degli elementi dichiarati in tale comunicazione deve essere, ai fini del prosieguo dell'attività, comunicata entro 15 (quindici) giorni con le medesime modalità previste per la comunicazione stessa. La comunicazione perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente a quanto già comunicato all'Autorità Marittima.
4. La comunicazione di inizio attività (**Allegato 2**) deve essere presentata per ogni anno di riferimento. La stessa, pertanto **avrà validità a carattere annuale per il periodo compreso dal 01 Aprile / 31 Ottobre**.

Articolo 5
LOCAZIONE E NOLEGGIO
obblighi generali comuni

1. I natanti da utilizzare per l'attività di **locazione e/o noleggio** devono essere previamente marcati con apposita **"TARGHETTA IDENTIFICATIVA INTERNA"**, conforme al modello in **Allegato 3**, avente le seguenti caratteristiche:
 - a) forma rettangolare e dimensioni non inferiori a cm 20 (venti) x 12 (dodici);
 - b) realizzata in materiale resistente agli urti (esempio metallo antiossidante), alla corrosione dell'azione del mare ed agli agenti meteomarinari (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità deve essere immediatamente sostituita);
 - c) fissata all'interno dell'unità, in modo che la stessa non possa essere facilmente asportata o danneggiata e rapidamente individuabile da parte delle persone presenti a bordo;
 - d) deve riportare in caratteri chiaramente leggibili, adeguatamente proporzionati:
 - la **DENOMINAZIONE DELLA DITTA** o ragione sociale del locatore o noleggiante;
 - il **NUMERO IDENTIFICATIVO PROGRESSIVO** (come da elenco dei mezzi accluso alla comunicazione dell'Allegato 1) seguito, a seconda dell'attività che s'intende svolgere, dalla lettera **"L"** (locazione) o **"N"** (noleggio) o entrambi **"LN"** (locazione/noleggio);
 - il **NUMERO MASSIMO DELLE PERSONE CHE POSSONO ESSERE IMBARCATE**. Per i natanti con marcatura CE detto numero deve corrispondere a quello riportato nella *"targhetta del costruttore"*; per i natanti omologati deve corrispondere al numero indicato sulla copia del certificato di omologazione; per gli altri natanti dev'essere conforme a quanto indicato dall'art. 60 del D.M. 29.07.2008, n. 146.
 - la dicitura **"CIRCONDARIO MARITTIMO DI MARATEA"**.
2. oltre alla TARGHETTA IDENTIFICATIVA INTERNA di cui al comma precedente, i natanti da utilizzare per l'attività di **locazione e/o noleggio** devono essere previamente contrassegnati con apposite **"SIGLE DI INDIVIDUAZIONE ESTERNE"**, conformi alle indicazioni di cui all'**Allegato 4**, avente le seguenti caratteristiche:
 - devono essere riportate **ALL'ESTERNO DELLO SCAFO, DA AMBO I LATI DEL NATANTE**, in luogo ben visibile da eventuali agenti incaricati dei controlli di polizia marittima. In particolare, dovranno essere chiaramente leggibili ad occhio nudo, in condizioni normali, da una distanza di almeno 10 (dieci) metri. A tal fine il colore dei caratteri dovrà contrastare nettamente con quello dello scafo ed il relativo corpo dovrà risultare adeguatamente proporzionato. I caratteri dovranno comunque essere di altezza tale da renderli visibili e la scritta dovrà risultare dipinta, con colori indelebili e resistenti, o riportata in altro modo sullo scafo, purché risulti non facilmente amovibile od alterabile.
3. Il **contratto di locazione/noleggio** di natanti deve essere redatto per **iscritto**. Nello stesso dovranno essere chiaramente indicati almeno i dati essenziali relativi a Locatario/Locatore – Noleggiatore/Noleggiante (data e luogo di nascita/Codice Fiscale). L'originale o copia conforme del titolo contrattuale deve essere conservata a bordo per eventuale esibizione su richiesta degli organi di controllo.
7. Colui che esercita le attività di locazione e/o noleggio di natanti è direttamente responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; egli consegna ovvero mette a disposizione il natante in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza, munito dei documenti di navigazione previsti e con la copertura assicurativa civile a favore di terzi e delle persone trasportate.

8. Per tali unità adibite a locazione e/o noleggio, l'atterraggio e l'uscita dovrà avvenire esclusivamente tramite gli appositi corridoi di lancio come disciplinato dalla vigente Ordinanza di "sicurezza balneare" del Circondario Marittimo di Maratea.

Articolo 6

LOCAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO E MOTO D'ACQUA

obblighi specifici

1. Chi esercita l'attività di **locazione di natanti da diporto e moto d'acqua**, deve:
 - a) fornire al locatario le istruzioni contenute di cui all'**Allegato 5** della presente ordinanza (fac-simile dell'allegato 2 del Decreto);
 - b) esporre al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stazionamento dei natanti, le condizioni generali del servizio erogato ed i relativi prezzi praticati nonché una **TABELLA** riportante il seguente contenuto:
 - la dicitura "**Circondario Marittimo di Maratea - Ordinanza n° 03/2022 del 08.03.2022**";
 - la **DENOMINAZIONE IDENTIFICATIVA DELL'IMPRESA** corrispondente a quella riportata sui natanti da locare;
 - la dicitura "**LOCAZIONE NATANTI DA DIPORTO (SENZA CONDUTTORE)**";
 - la dicitura: "**PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI:** (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)";
 - c) curare la completezza e regolarità delle documentazioni ovvero certificazioni, come previsto dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, in base alla navigazione da intraprendere, nonché curare la validità della copertura assicurativa estesa a favore delle persone imbarcabili per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del *contratto di locazione*, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
 - d) consegnare/mantenere l'unità in perfetta efficienza, completa di tutti i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza in conformità a quanto stabilito dall'art. 54 e nell'allegato V del D.M. 29.07.2008 n.146 e successive modifiche ed integrazioni, come da stralcio allegato alla presente Ordinanza (**Allegato 6**), informando il locatario della limitazione della navigazione espressa in miglia dalla costa;
 - e) consegnare all'utilizzatore un **vademecum** riportante le seguenti informazioni:
 - numero **1530** per le emergenze in mare e della Sala Operativa della Guardia Costiera;
 - numero di telefono del locatore;
 - le condizioni generali del servizio erogato;
2. Per la locazione dei natanti il locatore deve accertarsi che il conduttore sia in possesso di patente nautica in corso di validità, ove prevista dal Codice della Nautica da Diporto o da eventuali altre normative di settore.
3. La locazione della moto d'acqua (o acquascooter), a prescindere dalla potenza del motore e dalla distanza dalla costa, è possibile solo a chi possiede la patente nautica.
4. Il locatore è tenuto tuttavia ad informare il conduttore che per effettuare la navigazione oltre le 6 (sei) miglia dalla costa è invece obbligatoria la patente nautica in corso di validità.
5. Sarà cura del locatore prendere nota dell'itinerario di massima dichiarato dai locatari, al fine di consentire una più rapida individuazione in caso di necessità.
6. L'esercente l'attività di locazione si assume la responsabilità per l'incauto affidamento di natanti a persone in difetto dei previsti requisiti. Inoltre, lo stesso dovrà rifiutarsi di locare i natanti a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale, di ebbrezza o di

alterazione psico-fisica ovvero a persone che, a suo giudizio, sino ritenute non idonee alla conduzione dell'unità.

7. L'esercente l'attività di locazione si assume la responsabilità per l'affidamento di natanti laddove non vengano osservate tutte quelle precauzioni suggerite dalla perizia marinaresca, dall'ordinaria prudenza e dal buon senso.

Articolo 7

LOCAZIONE DI PICCOLI NATANTI PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE

1. La locazione di piccoli natanti per usi turistici a carattere locale di cui all'art. 6 del Decreto, può essere effettuata solo nel periodo temporale compreso tra un'ora dopo l'alba e un'ora prima del tramonto del sole, esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli.
La locazione avviene sotto la completa responsabilità del locatore che dovrà comunque valutare, prima di affidare i mezzi, le condizioni meteorologiche e marine in atto, a seconda del tipo di unità locata ed al grado di esperienza del cliente.
2. Qualora locati da strutture balneari, tali natanti devono essere utilizzati durante il relativo orario di apertura delle stesse.
3. I piccoli natanti per usi turistici a carattere locale devono navigare esclusivamente entro 300 metri dalla costa in ore diurne.
4. Per tali unità, l'atterraggio e l'uscita dovrà avvenire esclusivamente tramite gli appositi corridoi di lancio come disciplinato dalla vigente Ordinanza di "Sicurezza Balneare" del Circondario Marittimo di Maratea.
5. I suddetti natanti possono essere dati in locazione a chi almeno abbia compiuto l'età di 14 (quattordici) anni;
6. Il contratto di locazione dei piccoli natanti per usi turistici di carattere locale può anche essere verbale, salvo l'obbligo di rilascio ed esibizione di ricevuta fiscale/fattura nella quale, deve essere chiaramente indicato il nominativo dell'utilizzatore (locatario);
7. L'esercente deve adottare ogni ulteriore precauzione atta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza dell'attività di locazione di piccoli natanti per usi turistici a carattere locale.

Articolo 8

NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO obblighi specifici

1. Chi esercita l'attività di **noleggio di natanti da diporto**, deve:
 - a) esporre al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stazionamento dei natanti, le condizioni generali del servizio erogato ed i relativi prezzi praticati nonché una **TABELLA** riportante il seguente contenuto:
 - la dicitura "**Circondario Marittimo di Maratea - Ordinanza n° 03/2022 del 08.03.2022**";
 - la **DENOMINAZIONE IDENTIFICATIVA DELL'IMPRESA** corrispondente a quella riportata sui natanti da noleggiare;
 - la dicitura "**NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO (CON CONDUTTORE)**";
 - la dicitura: "**PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI:** (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)";
 - b) curare la completezza e regolarità delle documentazioni ovvero certificazioni, come previsto dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, in base alla navigazione da intraprendere, nonché curare la validità della copertura assicurativa estesa a favore dei passeggeri imbarcabili e dell'equipaggio per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in

- dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
- c) mantenere il natante e le sue pertinenze in perfetta efficienza e, alla stipula del contratto, metterlo a disposizione:
- convenientemente armato ed equipaggiato con le dotazioni di sicurezza ed i mezzi di salvataggio stabiliti dall'art. 88, comma 2 e nell'allegato X del D.M. n° 146/2008 - **Allegato 7** alla presente Ordinanza - in numero sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare;
 - con a bordo il relativo **certificato di idoneità al noleggio** (art. 82, comma 1 lett. b), e allegato VII del D.M. n° 146/2008);
 - con a bordo l'elenco delle dotazioni imbarcate (art. 88, comma 4, e allegato XI al D.M. n°146/2008);
- d) osservare le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro per quanto riguarda l'imbarco del conduttore e dell'eventuale equipaggio;
- e) consegnare all'utilizzatore un **vademecum** riportante le seguenti informazioni:
- numero **1530** per le emergenze in mare e della Sala Operativa della Guardia Costiera;
 - numero di telefono del noleggiante;
 - le condizioni generali del servizio erogato;
 - l'avvertimento: *"l'unità è noleggiata convenientemente armata ed equipaggiata in perfetta efficienza ed in buono stato di navigabilità, completa di tutta la documentazione, delle certificazioni di sicurezza e delle dotazioni previste dalla normativa vigente (art. 78 e ss. del D.M. n° 146/2008) per la navigazione da diporto in relazione alla distanza dalla costa. Il conduttore è provvisto delle abilitazioni prescritte, conosce l'unità e le sue dotazioni e possiede adeguata esperienza per la navigazione da intraprendere. Egli esercita i poteri conferiti dal Codice della Navigazione quale Capo della spedizione e, unitamente all'eventuale equipaggio, rimane alle dipendenze del noleggiante. Il noleggiatore ha la facoltà di fornire al conduttore tutte le indicazioni per il viaggio da intraprendere nei limiti stabiliti nel contratto".*
2. Il conduttore del natante da diporto adibito a noleggio deve essere in possesso della patente nautica (artt. 25 e ss. del D.M. n° 146/2008), indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di natante da diporto condotto, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa, nonché avere un rapporto di lavoro con l'impresa di noleggio conforme alla vigente normativa in materia di tutela assicurativa, assistenziale e previdenziale applicabile alla fattispecie.
3. Il numero massimo di passeggeri, escluso l'equipaggio, non deve essere superiore a 12 (dodici).
3. Prima della partenza, il conduttore del natante da diporto adibito a noleggio fornisce ai passeggeri tutte le istruzioni sulle modalità di utilizzo delle dotazioni di sicurezza e le misure ovvero precauzioni da adottare in caso di emergenza.
4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 40 e 41 del Codice, l'impresa titolare dell'attività esercitata con il natante da diporto adibito a noleggio è responsabile, in solido con il conduttore del medesimo natante, dei danni a terzi derivanti dalla circolazione del natante.

Articolo 9

NUMERO MASSIMO DI PERSONE TRASPORTABILI

1. Per i **natanti da diporto con marcatura CE** il numero delle persone trasportabili è riportato

sulla targhetta posta sullo scafo e nel manuale del proprietario fornito dal costruttore.

2. In conformità al disposto dell'art. 60 del D.M. n° 146/2008 il numero delle persone trasportabili su **natanti da diporto sprovvisti di marcatura CE** e non omologati è il seguente:

LUNGHEZZA IN METRI		NUMERO PERSONE
DA	A	
fino a 3,50 mt.		3
3,50mt.	4,50 mt.	4
4,50 mt.	6,00 mt.	5
6,00 mt.	7,50 mt.	6
7,50 mt.	8,50 mt.	7
da 8,50 mt. in poi		9

3. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato nella tabella di cui al comma 2.
4. **I natanti adibiti al noleggio possono trasportare fino a 12 (dodici) passeggeri**, escluso l'equipaggio, anche se il numero delle persone trasportabili (derivanti dalla marcatura CE/omologazione) risulta essere superiore (art. 78 del D.M. n° 146/2008).
5. **Sui natanti per usi turistici a carattere locale** possono essere trasportate le persone entro il limite numerico e di peso previsto dal costruttore.

Articolo 10

NATANTI DA DIPORTO UTILIZZATI DAI CENTRI DI IMMERSIONE E ADDESTRAMENTO IN APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO

1. Nelle acque del Circondario Marittimo di Maratea, costituiscono attività subacquee a scopo sportivo o ricreativo, quelle riportate di seguito.
- a) Le immersioni organizzate o eseguite dal:
- Centro di immersione che eroghi a titolo oneroso ovvero gratuito prestazioni finalizzate alla guida di subacquei già in possesso di brevetto (immersioni guidate);
 - Centro di formazione ed addestramento subacqueo che eroghi a titolo oneroso ovvero gratuito prestazioni finalizzate all'addestramento di allievi per il rilascio di brevetto (immersioni didattiche).
- b) Le immersioni effettuate in forma privata per proprio conto da parte di soggetti già in possesso di brevetto con o senza supporto logistico da parte di un Centro di immersione. Per tale attività si rimanda alla specifica ordinanza che disciplina la modalità di esecuzione.
2. Il presente articolo disciplina l'utilizzo di natanti da diporto come unità in appoggio di superficie alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
3. L'effettuazione di immersioni guidate, svolte con il supporto di natanti da diporto è consentito esclusivamente ai Centri di immersione. Nelle ore notturne sono vietate le immersioni guidate che prevedono soste decompressive.
4. L'effettuazione di immersioni didattiche, svolte con il supporto di natanti da diporto è consentito esclusivamente ai Centri di formazione ed addestramento subacqueo. Nelle ore notturne sono vietate le attività subacquee didattiche finalizzate al conseguimento di brevetti. Sono esonerate da tale divieto le attività didattiche finalizzate al conseguimento di

brevetti "immersione notturna" e che non prevedano soste decompressive.

5. Per il combinato disposto dagli articoli 2 e 65 comma 1 lett. g), del Codice e degli articoli 90 e 91 del D.M. n° 146/2008, si ha utilizzo del natante da diporto, quale appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo di cui al presente articolo, in caso di:

- a) presenza a bordo di attrezzatura destinata all'immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo degli imbarcati;
- b) presenza a bordo delle dotazioni indicate agli articoli 90 e 91 del D.M. n° 146/2008;
- c) presenza a bordo delle documentazioni nonché delle dotazioni aggiuntive previste dal presente articolo.

La mancanza di una sola delle condizioni di cui al precedente comma determina la presunzione di utilizzo del natante da diporto, impiegata dal Centro di immersione, in attività commerciale di *noleggio o trasporto passeggeri*, con conseguente applicazione della relativa disciplina. Pertanto a bordo dell'unità navale impiegata come appoggio alle immersioni, non devono essere forniti ulteriori servizi diversi dal trasporto e dal supporto tecnico ai subacquei.

6. Al pari di quanto disciplinato dal Decreto, per i natanti adibiti alle attività di locazione e noleggio, nel Circondario Marittimo di Maratea è fatto obbligo redigere in forma scritta il contratto di utilizzazione del natante da diporto in appoggio di superficie all'immersione subacquea, che deve essere detenuto in copia quale documento obbligatorio.

7. I natanti da diporto utilizzati come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, se dotati di marcatura CE od omologati, possono trasportare un numero di persone pari a quello riportato nella "*targhetta del costruttore*"; per gli altri natanti deve essere conforme a quanto indicato dall'art. 60 del D.M. 29.07.2008, n. 146. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili suindicato (ad esclusione dei natanti provvisti di Marcatura CE), secondo l'art. 60, comma 3 del D.M. n° 146/2008, è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg di materiale imbarcato.

8. L'esercente deve adottare ogni ulteriore precauzione atta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività disciplinate dal presente articolo.

Articolo 11

CENTRI DI IMMERSIONE E ADDESTRAMENTO **COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ**

I Centri di immersione o di addestramento subacqueo (compresi i Circoli ed Associazioni sportive/ricreative o O.N.L.U.S. riconosciuti) che **utilizzano natanti come unità in appoggio di superficie alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo** che stazionano nel Circondario Marittimo di Maratea per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, devono presentare a quest'Ufficio Circondariale Marittimo - a mano od a mezzo posta elettronica certificata (PEC) - apposita **comunicazione di inizio attività (Allegato 1)** corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 8 comma 2 del Decreto, copia di un documento d'identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società/ Circoli ed Associazioni sportive/ricreative o O.N.L.U.S. riconosciuti e fotografia a colori descrittiva del natante utilizzato come unità appoggio.

1. Inoltre gli operatori di assistenza subacquea dovranno curare la tenuta di un registro vidimato da quest'Autorità Marittima sul quale sarà obbligatorio riportare le seguenti informazioni:

- gli estremi identificativi del natante utilizzato;
- il nominativo del conduttore munito di patente nautica e recapito telefonico;
- il nominativo dell'istruttore e recapito telefonico;

- il nominativo del soggetto abilitato al primo soccorso e recapito telefonico;
 - il piano d'immersione con indicazione di data, ora e luogo dell'immersione;
 - il numero dei partecipanti alle immersioni;
 - copia della licenza di esercizio RTF relativo all'apparato VHF-FM fisso o portatile in uso al natante da diporto utilizzato come unità appoggio - art 90 comma 1 lettera e) del D.M. n° 146/2008;
2. Copia della comunicazione di cui all'**Allegato 1** con la ricevuta di trasmissione via PEC è conservata presso la sede dell'impresa nonché a bordo unitamente ai prescritti documenti di ogni natante ed esibita ad ogni controllo da parte del personale dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia per attestare che l'unità è utilizzata conformemente alla presente Ordinanza.
 3. Ogni **variazione** di uno degli elementi dichiarati in tale comunicazione deve essere, ai fini del prosieguo dell'attività, comunicata **entro 15 (quindici) giorni** con le medesime modalità previste per la comunicazione stessa. La comunicazione perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente a quanto già comunicato all'Autorità Marittima.
 4. L'osservanza delle suddette disposizioni non esonera l'interessato, che intenda svolgere il servizio di immersione subacquea guidata ovvero didattica o il solo servizio di supporto logistico di superficie con natanti come unità di appoggio, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla-osta, iscrizioni ecc., di competenza di amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti in dette attività. L'Autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento di tali attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla-osta, ecc., sia derivato un danno a persone e/o cose.
 5. L'esercente deve adottare ogni ulteriore precauzione atta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività disciplinate dal presente articolo.

Articolo 12

CENTRI DI IMMERSIONE E ADDESTRAMENTO

Obblighi Generali

1. Il soggetto erogante il servizio di immersione guidata ovvero didattica, deve:
 - a) esporre al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stazionamento dei natanti, le condizioni generali del servizio erogato ed i relativi prezzi praticati nonché una tabella riportante il seguente contenuto:
 - la dicitura **“Circondario Marittimo di Maratea – Ordinanza n° 03/2022 del 08.03.2022”**;
 - la **denominazione identificativa dell'impresa** corrispondente a quella riportata sui natanti da utilizzare;
 - la dicitura **“CENTRO DI IMMERSIONE”** ovvero **“CENTRO DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO”**, a seconda dei casi;
 - la dicitura **“PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI”**: (specificare indirizzo e/o recapito telefonico);
 - b) Inoltre, relativamente all'utilizzo del natante da diporto quale appoggio di superficie all'attività di immersione di cui al presente articolo, deve:
 - curare la completezza e regolarità delle documentazioni ovvero certificazioni, come previsto dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, in base alla navigazione da intraprendere, nonché curare la validità della copertura assicurativa estesa a favore delle

persone imbarcabili per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;

- attenersi a quanto prescritto dall'art. 54 e all'allegato V del D.M. n° 146/2008 (elenco delle dotazioni da tenere a bordo), di cui alla tabella in **Allegato 6**;
- dotarlo, oltre alle dotazioni di sicurezza ed ai segnalamenti previsti dagli articoli 54, 90, 91 e nell'allegato V del D.M. n° 146/2008, di una tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso marittimo e sanitario più vicini del Circondario (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.) conformemente all'**Allegato 8**;
- adottare ogni ulteriore precauzione atta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività disciplinate dal presente articolo.

2. I natanti utilizzati dai Centri di immersione o di addestramento subacqueo (compresi i Circoli ed Associazioni sportive/ricreative o O.N.L.U.S. riconosciuti) **come unità in appoggio di superficie alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo** devono essere previamente marcati con apposita "**TARGHETTA IDENTIFICATIVA INTERNA**", conforme al modello in **Allegato 3**, avente le seguenti caratteristiche:

- e) forma rettangolare e dimensioni non inferiori a cm 20 (venti) x 12 (dodici);
- f) realizzata in materiale resistente agli urti (esempio metallo antiossidante), alla corrosione dell'azione del mare ed agli agenti meteomarinari (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità deve essere immediatamente sostituita);
- g) fissata all'interno dell'unità, in modo che la stessa non possa essere facilmente asportata o danneggiata e rapidamente individuabile da parte delle persone presenti a bordo;
- h) deve riportare in caratteri chiaramente leggibili, adeguatamente proporzionati:
 - la **DENOMINAZIONE DELLA DITTA** o ragione sociale del locatore o noleggiante;
 - il **NUMERO IDENTIFICATIVO PROGRESSIVO** (come da elenco dei mezzi accluso alla comunicazione dell'Allegato 1) seguito, dalla lettera "**S**" (immersione subacquea);
 - il **NUMERO MASSIMO DELLE PERSONE CHE POSSONO ESSERE IMBARCATE**. Per i natanti con marcatura CE detto numero deve corrispondere a quello riportato nella "*targhetta del costruttore*"; per i natanti omologati deve corrispondere al numero indicato sulla copia del certificato di omologazione; per gli altri natanti dev'essere conforme a quanto indicato dall'art. 60 del D.M. 29.07.2008, n. 146.
 - la dicitura "**CIRCONDARIO MARITTIMO DI MARATEA**".

2. oltre alla TARGHETTA IDENTIFICATIVA INTERNA di cui al comma precedente, i natanti da utilizzare per l'attività di **come unità in appoggio di superficie alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo** devono essere contrassegnati con apposite "**SIGLE DI INDIVIDUAZIONE ESTERNE**", conformi alle indicazioni di cui all' **Allegato 4**, avente le seguenti caratteristiche:

- devono essere riportate **ALL'ESTERNO DELLO SCAFO, DA AMBO I LATI DEL NATANTE**, in luogo ben visibile da eventuali agenti incaricati dei controlli di polizia marittima. In particolare, dovranno essere chiaramente leggibili ad occhio nudo, in condizioni normali, da una distanza di almeno 10 (dieci) metri. A tal fine il colore dei caratteri dovrà contrastare nettamente con quello dello scafo ed il relativo corpo dovrà risultare adeguatamente proporzionato. I caratteri dovranno comunque essere di altezza tale da renderli visibili e la scritta dovrà risultare dipinta, con colori indelebili e resistenti, o riportata in altro modo sullo scafo, purché risulti non facilmente amovibile od alterabile.

5. Nell'esercizio dell'attività di immersioni guidate in forma di **snorkeling / seawatching** mediante l'utilizzo di unità in appoggio, non possono imbarcarsi persone in tenuta non idonea all'effettivo svolgimento della suddetta attività o in assenza o palese insufficienza delle dotazioni necessarie (maschera, aeratore, pinne, ecc.). La violazione del presente divieto costituisce elemento presuntivo dell'esercizio abusivo di attività commerciale di noleggio o di trasporto passeggeri.
6. A bordo delle unità utilizzate in appoggio alle immersioni subacquee dovrà essere presente un **istruttore/guida**, che ricopre il ruolo di "**responsabile dell'immersione**". In qualità di titolare di tale posizione di garanzia, l'istruttore pianifica e conduce l'attività svolta ed assume tutte le responsabilità civili e penali con essa connesse.
7. Una delle persone presenti a bordo delle unità utilizzate in appoggio alle immersioni subacquee dovrà essere **abilitata al primo soccorso subacqueo**.
9. Le figure del **conduttore** del natante d'appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e quella dell'**istruttore/guida** non possono coincidere.

Articolo 13

CENTRI DI IMMERSIONE E ADDESTRAMENTO

Obbligo di Patente Nautica

I natanti da diporto impiegati come unità d'appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo devono essere condotti dal titolare del centro di immersione e/o addestramento o da un suo dipendente, in possesso della patente nautica (art. 9 comma del Decreto), indipendentemente dalla potenza/cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di unità da diporto condotta, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa.

Articolo 14

CENTRI DI IMMERSIONE E ADDESTRAMENTO

Obbligo Informativa

1. Fermo restando che le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo devono essere effettuate con condizioni meteo favorevoli ed in zone marine che non siano vietate dalle vigenti Leggi ed Ordinanze, prima di procedere nell'attività, il Centro d'immersione o il Centro di addestramento subacqueo dovrà obbligatoriamente comunicare mediante il *format* di cui all'**Allegato 9** i seguenti dati con preavviso di almeno 3 ore, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea all'indirizzo e-mail: ucmaratea@mit.gov.it nonché all'indirizzo PEC: cp-maratea@pec.mit.gov.it :
 - nominativo del centro di immersione o addestramento;
 - data, ora inizio, durata e luogo dell'immersione, tipologia e modalità operative di immersione;
 - per ciascun subacqueo partecipante all'immersione guidata: nome e cognome, brevetto posseduto.

Ogni eventuale variazione degna di nota dovrà essere comunicata tempestivamente alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea via cavo/VHF ed all'indirizzo E-MAIL: ucmaratea@mit.gov.it nonché all'indirizzo PEC: cp-maratea@pec.mit.gov.it.

Articolo 15
CENTRI DI IMMERSIONE E ADDESTRAMENTO
NORME DI SICUREZZA PER L'UTILIZZO DELL'UNITA' DA DIPORTO IN APPOGGIO
ALL'IMMERSIONE SUBACQUEA

1. L'unità da diporto utilizzata quale appoggio di superficie, oltre alle dotazioni di sicurezza ed ai segnalamenti previsti dagli articoli 54, 90, 91 e nell'allegato V del D.M. n° 146/2008, deve essere munita delle seguenti dotazioni aggiuntive:
 - a) dispositivo sonoro idoneo a richiamare l'attenzione in loco;
 - b) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso più vicini (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.), conformemente all'**Allegato 8**.
2. La bombola di riserva di cui all'art. 90, comma 1 lett. a) del D.M. n° 146/2008 deve essere posizionata, per tutta la durata dell'immersione, secondo le valutazioni della Guida ovvero dell'Istruttore in base alle regole imposte dalla didattica presa a riferimento, alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze contingenti.
3. In caso di immersione con unità da diporto in appoggio ancorata alla fonda, l'ancoraggio delle unità deve essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio deve essere segnalato in superficie con un galleggiante (eventualmente costituito anche da parabordo gonfiabile). Durante l'immersione l'unità rimane presidiata dal conduttore pronto a manovrare all'occorrenza e in grado di effettuare eventuali comunicazioni di emergenza anche tramite l'impiego del dispositivo VHF.
4. Per i segnalamenti diurni e notturni prescritti ai fini dell'effettuazione delle attività di immersione in questione, valgono le disposizioni generali di cui all'art. 91 del D.M. n° 146/2008. In particolare, la Guida ovvero l'Istruttore, relativamente all'immersione guidata ovvero didattica, vigila sulla puntuale osservanza dei commi 3 e 4, dello stesso articolo, da parte di tutti i partecipanti all'immersione.
5. In caso di immersione collettiva, il *pedagno* deve essere utilizzato prima di risalire in superficie, quale dotazione di emergenza, solo nei casi in cui, per cause tecniche o di forza maggiore, uno dei subacquei si distacchi accidentalmente dal gruppo e, di conseguenza, non goda più della protezione offerta dall'unico segnalamento utilizzato dal gruppo stesso.
6. Qualora l'unità da diporto impiegata in appoggio di superficie venga utilizzata come segnalamento alle immersioni, la stessa oltre ai prescritti segnali previsti dalla COLREG 72, deve mostrare:
 - a) di giorno: una bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca;
 - b) di notte: una luce lampeggiante gialla, eventualmente posizionata sul segnale diurno, visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 (trecento) metri di distanza.
8. In caso di immersione collettiva notturna, ogni subacqueo deve essere munito di un segnale luminoso (tipo stick di luce chimica oppure led) applicato sulla parte alta del corpo (es. nuca) per una pronta localizzazione.
9. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, deve essere disponibile sul punto di partenza, in immersione, una fonte luminosa fissa o stroboscopica che funga da riferimento per i subacquei.
10. Nell'effettuazione delle **immersioni guidate**, la Guida:

- a) in caso di partecipanti all'immersione in possesso di brevetti di grado diverso, rispetta scrupolosamente il limite previsto dal brevetto di grado inferiore;
 - b) **non** può guidare in immersione **più di 7 (sette) subacquei simultaneamente** ovvero non più di 4 (quattro) nel caso di immersione in ore notturne, indipendentemente dal numero di assistenti eventualmente operanti in suo ausilio;
 - c) deve illustrare agli allievi le regole, le modalità e le tecniche e ogni altra nozione necessaria per svolgere in sicurezza l'attività subacquea guidata, mostrando, ove necessario, anche delle foto o riprese dei siti da visitare.
- 11.** Nell'effettuazione delle **immersioni didattiche**, l'Istruttore:
- a) **non** può guidare in immersione **più di 5 (cinque) allievi simultaneamente** se di giorno, ovvero non più di 4 (quattro) nel caso di immersione in ore notturne, indipendentemente dal numero di assistenti eventualmente operanti in suo ausilio;
 - b) deve illustrare agli allievi le regole, le modalità e le tecniche e ogni altra nozione necessaria per svolgere in sicurezza l'attività subacquea didattica programmata.
- 12.** Nell'effettuazione delle **immersioni guidate snorkeling** (seawatching) ogni istruttore /guida subacquea non potrà guidare in attività più di **12 praticanti** quando si operi in condizioni di buona visibilità e non più di **6 praticanti** quando si operi in ore notturne od in condizioni di scarsa visibilità.
- 13.** I titolari e i dipendenti dei centri di immersione devono adottare ogni ulteriore precauzione atta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività disciplinate dal presente articolo.

Articolo 16

SANZIONI

Salvo che il fatto integri gli estremi del reato di cui all'art. 1231 Codice della Navigazione o altra fattispecie illecita, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente Ordinanza incorrerà nell'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 53 e 55 del D.Lgs. n° 171/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 17

DISPOSIZIONI FINALI

- 1. La presente Ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
- 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento, che sarà pubblicato anche nella sezione "Ordinanze" del sito web www.guardiacostiera.gov.it/maratea.

Articolo 18

ABROGAZIONI

- 1. La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza n° 06/2015 del 10.04.2015.
- 2. Sono altresì abrogate le disposizioni in contrasto con le norme di cui alla presente Ordinanza.

Maratea, *(data di firma digitale)*

IL COMANDANTE

T.V.(CP) Francesco FRANCHINI

(Documento informatico firmato digitalmente D.Lgs. 07/03/2005, n°82)